



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

"C.O.S.A.P."

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 71 DEL 29/11/1998

INDICE

Parte I – Disposizioni generali	pag. 1
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento	pag. 2
Art. 2 Definizione spazi ed aree pubbliche.....	pag. 2
Art. 3 Distinzione delle occupazioni.....	pag. 2
Parte II – Disciplina della autorizzazione	pag. 3
Art. 4 Autorizzazione.....	pag. 4
Art. 5 Domanda di occupazione	pag. 4
Art. 6 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione	pag. 5
Art. 7 Pareri	pag. 6
Art. 8 Provvedimento di autorizzazione	pag. 6
Art. 9 Obblighi connessi alla autorizzazione.....	pag. 6
Art. 10 Rinnovo della autorizzazione	pag. 7
Art. 11 Subentro nella autorizzazione.....	pag. 7
Art. 12 Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della autorizzazione	pag. 7
Art. 13 Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	pag. 8
Parte III – Disciplina del canone di autorizzazione	pag. 9
Art. 14 Istituzione canone di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 10
Art. 15 Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 10
Art. 16 Soggetto tenuto al pagamento del canone	pag. 10
Art. 17 Criteri per la determinazione del canone.....	pag. 10
Art. 18 Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche	pag. 10
Art. 19 Valutazione economica delle attività	pag. 11
Art. 20 Durata dell'occupazione	pag. 12
Art. 21 Entità dell'occupazione	pag. 12
Art. 22 Tariffa di base	pag. 13
Art. 23 Determinazione del canone	pag. 13
Art. 24 Modalità e termini di pagamento del canone ed annessi.....	pag. 14
Art. 25 Il responsabile del canone	pag. 14
Art. 26 Attività di controllo	pag. 15
Parte IV – Disposizioni finali e transitorie	pag. 16
Art. 27 Sanzioni ed interessi	pag. 17
Art. 28 Rimborsi.....	pag. 17
Art. 29 Riscossione coattiva.....	pag. 17
Art. 30 Altri canoni	pag. 18
Art. 31 Disposizioni transitorie.....	pag. 18
Art. 32 Entrata in vigore	pag. 18
Parte V – Allegati	pag. 19
A) Richiesta di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 20
B) Autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	pag. 21
C) Elenco occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 23
Parte VI – Riferimenti normativi	pag. 24
A) Decreto Legislativo 15.12.1997, N. 446 – “Riordino disciplina tributi locali”	pag. 25
B) Decreto Legislativo 30.4.1992, N. 285 – “Nuovo codice della strada”	pag. 28
1) Ris. M. Fin. N. 260/E del 31.10.1995 “occupazione di strade statali”.....	pag. 36
2) Circ. M. Fin. N. 322/E del 22.12.97 “attribuzione potestà regolamentare”.....	pag. 36
3) Circ. M. Fin. N. 14/E del 19.1.98 “autorizzazione servizio di accertamento riscossione”.....	pag. 36

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997 ¹, disciplina:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
 - d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
 - f) il controllo e le sanzioni.

Articolo 2 – Definizione spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati così come individuati, ai sensi D.Lgs.vo. 30.4.92, N. 285 ² "Nuovo codice della strada", con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 7.3.1994.
2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

Articolo 3 – Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti.
 - c) occupazioni abusive ai sensi dell'articolo 4, comma 5, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale. ³
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
 - a) occupazioni di suolo pubblico;
 - b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di autorizzazione amministrativa;
 - c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di autorizzazione amministrativa;
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

¹ Vedere il D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 riportato alla lettera A) nella parte VI "Riferimenti normativi"

² Vedere il D.Lgs.vo 30.4.1992, N. 285 riportato alla lettera B) nella parte VI "Riferimenti normativi"

³ Vedere articolo 63, c. 2, lett. g), del D.Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997 riportato alla lett. A) nella parte VI "Riferimenti normativi"

PARTE II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 4 – Autorizzazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. L'autorizzazione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva autorizzazione le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*):
 - a) le occupazioni occasionali, di breve durata, stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva autorizzazione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*), si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal comune a parcheggio a pagamento;
 - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione (*ambulanti senza posto fisso*), previa autorizzazione verbale dell'ufficio di polizia municipale;
 - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di polizia municipale o dal competente servizio.
5. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai precedenti punti 3 e 4, realizzate senza la autorizzazione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della autorizzazione medesima.In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 5 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree di cui all'articolo 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, oltre ai dati indicati alla lettera a) devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;

- d) la superficie che si intende occupare con allegata sintetica planimetria;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione ⁴;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
3. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:
- a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di autorizzazione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
 - b) nulla osta degli enti proprietari, nel caso di occupazioni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati.
4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, N. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di autorizzazione ⁵.
7. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della autorizzazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Articolo 6 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione secondo il Regolamento comunale che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento della Giunta comunale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - a) la priorità di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la autorizzazione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.

Articolo 7 – Pareri

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Municipale;
2. Ove occorra, deve essere chiesto il parere del settore Lavori Pubblici e/o del settore Urbanistica e Patrimonio.
(solo per i comuni con centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti)
3. Per le strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, deve essere chiesto il preventivo nulla osta degli enti proprietari.

Articolo 8 – Provvedimento di autorizzazione

⁴ Si suggerisce di precisare che, le domande di occupazione a sviluppo progressivo per la realizzazione di reti tecnologiche da parte di Aziende erogatrici di pubblici servizi devono contenere la richiesta che la autorizzazione temporanea, dopo il rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisca la natura di autorizzazione permanente.

⁵ Vedere allegato A) nella parte V "Allegati" del presente regolamento

1. Il provvedimento di autorizzazione ⁶ è emesso dal responsabile del settore competente ⁷ e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dalla amministrazione.
2. L'atto di autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2;
 - b) la durata della autorizzazione e la frequenza dell'occupazione.
Per le occupazioni temporanee per la realizzazioni di nuovi reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che la autorizzazione temporanea acquisisce automaticamente la natura di permanente;
 - c) La superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali ⁸;
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la autorizzazione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili;
 - e) le scadenze e la misura dell'eventuale ⁹ canone di autorizzazione determinato secondo i criteri previsti nel successivo articolo 23;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 9;
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della autorizzazione.
3. L'atto di autorizzazione può prevedere, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, anche il versamento di un deposito cauzionale infruttifero vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 9).
4. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

Articolo 9 – Obblighi connessi alla autorizzazione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) seguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali ¹⁰ adottati dalla amministrazione.

Articolo 10 – Rinnovo della autorizzazione

⁶ Vedere allegato B) nella parte V "Allegati" del presente regolamento

⁷ Si suggerisce di prevedere l'attività istruttoria (verifiche, pareri, condizioni tecniche, ecc) da parte di ciascun servizio competente, accentrando il rilascio delle autorizzazioni e la successiva gestione del canone in capo al responsabile di cui al successivo articolo 25.

⁸ Comprendendo ad esempio, nel caso di occupazioni con attività commerciali, elementi di arredo o accessori quali fioriere, recinzioni, panchine, ecc., escluse, comunque tende, sporgenze e simili.

⁹ Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette a autorizzazione, con esclusione di quelle indicate all'articolo 4, commi 3 e 4, ma potrebbero essere esenti o escluse da canone.

¹⁰ Tali provvedimenti devono essere adottati dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio annuale e, comunque, entro il 31.dicembre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

1. Il titolare della autorizzazione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Il rinnovo o la proroga della autorizzazione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della autorizzazione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all'articolo 5 comma 7.

Articolo 11 – Subentro nella autorizzazione

1. Il diritto di autorizzazione relativo all'occupazione permanente ¹¹ può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che rimangano invariate:
 - a) le modalità di occupazione;
 - b) le attività indicate nell'atto di autorizzazione originario.Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente autorizzazione ai fini della modifica di titolarità.
Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di autorizzazione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
2. Il provvedimento di autorizzazione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Articolo 12 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della autorizzazione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al comune.
3. In entrambe le ipotesi richiamate:
 - a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di autorizzazione;
 - b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella autorizzazione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. ¹²

Articolo 13 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito nella autorizzazione entro i termini fissati nell'apposito avviso di contestazione previsto dal successivo articolo 26, comma 2;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

¹¹ Si pensi, ad esempio, ai passi carrabili.

¹² Poiché il regolamento è stato strutturato a "moduli autonomi", in questa parte vengono disciplinati i soli rimborsi legati alla autorizzazione in quanto l'eventuale rimborso del canone è disciplinato nella specifica Parte III

2. Sono causa di estinzione della autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

PARTE III - DISCIPLINA DEL CANONE DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 14 – Istituzione canone di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno ____ è istituito, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446¹³, il canone di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente articolo 2.

Articolo 15 – Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche¹⁵

1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.

Articolo 16 – Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare autorizzazione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche nell'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della autorizzazione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Articolo 17 – Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza, secondo i criteri individuati al successivo articolo 18;
 - b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della autorizzazione, secondo i criteri indicati al successivo articolo 19;
 - c) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 20;
 - d) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 21;
 - e) tariffa base determinata ai sensi del successivo articolo 22.

Articolo 18 – Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Gli spazi ed aree pubbliche del comune sono classificate, in base al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, nelle seguenti categorie:

¹³ L'art. 51 del D.Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997, al comma 2, lettera a), prevede l'abolizione con decorrenza 1.1.1999 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e, conseguentemente, la mancata istituzione e regolamentazione del canone comporta l'impossibilità di applicazione e la perdita del relativo gettito.

Nella parte "Riferimenti normativi" vengono riportati, per estratto, gli articoli del D.Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997 che interessano il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e la Circolare ministeriale 22 dicembre 1997 n. 322/E "attribuzione di potestà regolamentare agli enti territoriali".

¹⁴ L'art. 51 del D.Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997, al comma 2, lettera a), prevede l'abolizione con decorrenza 1.1.1999 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e, conseguentemente, la mancata istituzione e regolamentazione del canone comporta l'impossibilità di applicazione e la perdita del relativo gettito.

Nella parte "Riferimenti normativi" vengono riportati, per estratto, gli articoli del D.Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997 che interessano il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e la Circolare ministeriale 22 dicembre 1997 n. 322/E "attribuzione di potestà regolamentare agli enti territoriali".

¹⁵ Nel presente regolamento si è optato per l'assoggettamento al canone (a tariffa) esclusivamente per le attività elencate.

categoria	Descrizione	Coefficiente importanza
1 [^]	Centri abitati	1,0
2 [^]	Zone periferiche o esterne ai centri abitati	0,7

2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, dei centri abitati e delle zone periferiche o esterne ai centri abitati sono individuati nell'allegata cartografia;

Articolo 19 – Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

N°	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Commercio ambulante posto fisso	0,50
2	Commercio ambulante senza posto fisso ¹⁶	0,50
3	Attività di bar, ristoranti e simili	1,00
4	Vendita / esposizione, da parte di negozianti, di frutta, verdura, ecc.	1,00
5	Vendita / esposizione, da parte di negozianti, di altri prodotti commerciali	1,00
6	Chioschi, edicole e simili	0,50
7	Circhi	0,20
8	Luna park e spettacoli viaggianti	0,20
9	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,50
10	Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche	0,20
11	Occupazioni di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,10
12	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico	0,30
13	Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico	0,10
14	Parcheggi pubblici a pagamento	2,40
15	Parcheggi riservati a residenti (parcheggi esclusivi)	0,50
16	Manifestazioni politiche, culturali, sportive, ecc. con rilevanza economica	0,50

Articolo 20 – Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è misurata:
- per le occupazioni soggette all'obbligo della autorizzazione, in base alla durata indicata nel provvedimento di autorizzazione;
 - per le occupazioni esenti da autorizzazione, in base alla durata effettiva;
 - per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. La durata dell'occupazione è calcolata:
- per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi ¹⁷, considerando per intero le eventuali frazioni di mese;
 - per le occupazioni temporanee in rapporto alle ore, considerando per intero le eventuali frazioni di ora, ed ai giorni;

¹⁶ Cosiddetti "spuntisti" privi di autorizzazione. Gli ambulanti "itineranti" invece non si considerano occupazione di suolo pubblico.

¹⁷ La sostituzione della Tassa OSAP (forma impositiva obbligatoria per legge) con il canone OSAP consente la possibilità di svincolare l'imposizione dall'anno solare, fermo restando la durata superiore ad un anno.

- c) per le occupazioni abusive ¹⁸, che vengono considerate in tutti i casi temporanee, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni;
- d) per le occupazioni temporanee realizzate con parcheggi pubblici a pagamento, in deroga alla precedente lettera b), sulla base dell'unità di misura minima di mezza ora.
3. La durata dell'occupazione incide sulla determinazione del canone secondo i seguenti coefficienti che rilevano i rapporti rispetto l'unità elementare di misura che è l'ora:

Tipo occupazione in relazione alla durata	Unità misura	moltiplicatore	Coefficiente
Occupazione temporanea per ora	Ora	1	1
Occupazione temporanea per giorno	Giorno	24	24
Occupazione permanente per mese	Mese	¹⁹ 15	360
Occupazione permanente per anno	Anno	12	4.320

Articolo 21 – Entità dell'occupazione

- L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 19 è espressa e determinata in metri quadrati:
- L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:
 - per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita autorizzazione, quella che risulta quantificata nel nello stesso atto concessorio;
 - per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita autorizzazione, quella che risulta di fatto occupata;
 - per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.
- L'entità delle occupazioni riferite alle attività di cui al punto n. 10 del comma 1 del precedente articolo 19 è calcolata in metri quadrati anche nel caso di occupazioni con sviluppo progressivo, in quanto convenzionalmente si considera una larghezza pari a 1 ml.

Articolo 22 – Tariffa base

- Sulla base dei coefficienti indicati al precedente articolo 20. Comma 3, in relazione alla durata della autorizzazione, le tariffe base per l'applicazione del canone sono determinate come segue:

Tipo occupazione in relazione alla durata	Unità misura	moltiplicatore	Tariffa
Occupazione temporanea per ora	Ora	1	L. 50
Occupazione temporanea per giorno	Giorno	24	L. 1.200
Occupazione permanente per mese	Mese	15	L. 18.000
Occupazione permanente per anno	Anno	12	L. 216.000

Le eventuali modifiche alle tariffe base del precedente comma 1 saranno apportate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici

¹⁸ Vedi articolo 63, comma 2, lett. g) del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997 riportato nella parte "Riferimenti normativi".

¹⁹ Coefficiente suggerito, ricavato dal rapporto fra tariffa permanente media e tariffa temporanea media (al netto di agevolazioni, riduzioni, convenzioni, ecc.)

servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in lire ²⁰1.250, in relazione al numero di utenti al 1° di gennaio.

3. L'importo di cui al comma 2, qualora non si proceda con provvedimento a carattere generale alla revisione delle tariffe del canone, va annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.²²

Articolo 23 – Determinazione del canone

1. La misura del canone è determinata dal prodotto dei seguenti fattori assumendo quale tariffa base quella oraria:

articolo	comma	Fattore	codice	segno
22	1	Tariffa base oraria	T	x
18		Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	C	x
19		Valutazione economica dell'attività	V	x
20	2	Durata dell'occupazione	D	x
20	3	Incidenza occupazione permanente / temporanea	I	x
21		Superficie concessa oppure occupata di fatto	S	x
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche = T x C x V x D x I x S				=

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo:

articolo	comma	Fattore	codice	segno
22	2	Tariffa base ad utente	U	x
22	2	Numero utenti al 1° gennaio dichiarati dalle aziende	N	x
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche				=

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore all'importo di L. 1.000.000.²³

3. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

Articolo 24 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati mediante una delle seguenti forme:
a) pagamento alla tesoreria comunale²⁴;

²⁰ Vedi articolo 63, comma 2, lettera f), n. 1 riportato alla lettera A) nella parte VI "Riferimenti normativi"
L. 1.250 per utente per comuni fino a 20.000 abitanti
L. 1.000 per utente per comuni oltre a 20.000 abitanti

²¹ Vedi articolo 63, comma 2, lettera f), n. 1 riportato alla lettera A) nella parte VI "Riferimenti normativi"
L. 1.250 per utente per comuni fino a 20.000 abitanti
L. 1.000 per utente per comuni oltre a 20.000 abitanti

²² Vedi articolo 63, comma 2, lettera f), n. 4 riportato alla lettera A) nella parte VI "Riferimenti normativi".

²³ Vedi articolo 63, comma 2, lettera f), n. 3 riportato alla lettera A) nella parte VI "Riferimenti normativi".

²⁴ Nel caso di pagamento al tesoriere comunale l'utente può avvalersi di tutte le opportunità messe a disposizione del sistema bancario a condizione che l'accreditamento avvenga entro i termini previsti dal regolamento. A titolo esemplificativo:

- 1) pagamento tramite giroconti, bonifici, accreditamenti e altre modalità similari effettuato attraverso istituti bancari e creditizi a favore del servizio di tesoreria comunale. In tale caso, indipendentemente dalla data di ordinazione del pagamento, l'accreditamento deve avvenire entro i termini previsti nel presente articolo e comma;
- 2) pagamento tramite carta di credito di istituto bancario o di credito convenzionato, come da approvazione del Comune, con il Tesoriere comunale;

- b) pagamento tramite conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale;
 - c) pagamento tramite apposito conto corrente postale intestato al comune per la riscossione del canone OSAP;
 - d) nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi nelle forme di legge, mediante pagamenti secondo una delle modalità previste dallo stesso concessionario della riscossione;
 - e) pagamento diretto ad Agente Contabile autorizzato;
2. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione e, per le eventuali annualità successive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti di importo superiore a Lire 1.000.000, può essere disposto, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, da versare entro 10 giorni dalla data del rilascio delle autorizzazione per la prima rata e le successive secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre;
 - b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - c) per le occupazione in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - d) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
 3. In ogni caso il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione;
 4. Il versamento del canone deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.
 5. Non si fa luogo al versamento delle somme dovute qualora l'importo complessivo non è superiore a L. 2.000.
 6. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto all'articolo 26, comma 2.

Articolo 25 – Il responsabile del canone

1. Con provvedimento del Sindaco viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile ²⁵ sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

Articolo 26 – Attività di controllo

1. Il responsabile del canone, in riferimento alle occupazioni elencate al precedente articolo 19, sulla base delle autorizzazioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) gli eventuali interessi e sanzioni.
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

²⁵ Qualora venga prevista una gestione accentrata, in capo a responsabile COSAP, aggiungere anche "rilascia le autorizzazioni"

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute, a qualsiasi titolo, in base al presente regolamento, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 28 – Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nella autorizzazione entro gli ulteriori i termini ²⁶ fissati nell'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 26, comma 2, comporta la decadenza della autorizzazione.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria pari a 100% ²⁷ del canone dovuto.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs.vo 30.4.1992, N. 285, sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da L. 50.000 a L. 500.000, con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, N. 689.

Articolo 29 – Rimborsi ²⁸

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia della autorizzazione come regolata dal precedente articolo 12, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.
3. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della autorizzazione è disciplinato dal precedente articolo 12.

²⁶ Termine da differenziare in relazione alla natura e durata dell'occupazione.

²⁷ La misura della sanzione può essere stabilita fra il 100% ed il 200% del canone, differenziandola anche in relazione alla gravità della violazione.

²⁸ La trasformazione da tassa a canone comporta l'eliminazione dei termini di prescrizione previsti nella previgente normativa, per cui si rinvia alle disposizioni in materia del Codice Civile.

Articolo 30 – Altri canoni

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 3 realizzate su spazi ed aree pubbliche così definite nel precedente articolo 2, in relazione alla particolare attività esercitata e sua rilevanza economica nonché tipologia dell'occupazione, in alternativa al canone di cui al precedente articolo 23, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può determinare un canone diverso.

Articolo 31 – Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:
 - a) nel caso di occupazioni che non prevedono il pagamento del canone OSAP, in modo automatico;
 - b) nel caso di occupazioni che prevedono il pagamento del canone OSAP, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento;

Articolo 32 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dell'articolo 25 dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

PARTE V - ALLEGATI

Allegato A)

Marca da bollo da L. 20.000

AL COMUNE DI _____

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto		Indicare il nome della persona fisica richiedente
Nella sua qualità di		Indicare se titolare, rappresentante legale, amministratore, ecc.
Per conto di		Indicare l'eventuale ragione sociale della società o associazione
Con domicilio fiscale		Indicare l'indirizzo completo del titolare della autorizzazione
Codice Fiscale		Codice fiscale del titolare della autorizzazione
Partita IVA		Indicare l'eventuale partita IVA

CHIEDE

La autorizzazione per l'occupazione:	permanente		temporanea		Barrare la casella in relazione alla durata dell'occupazione			
	suolo pubblico		soprasuolo		sottosuolo	Barrare la casella in relazione al tipo di occupazione		
In via, piazza, ecc.				N°	Indicare l'ubicazione dell'occupazione (via, piazza, civico, barra, ecc.)			
Per il periodo	dal			al			Indicare la data iniziale e finale dell'occupazione	
Delle seguenti dimensioni	ml.		X	ml.		=	Mq.	Indicare le dimensioni dell'occupazione richiesta
Per il seguente uso								Indicare dettagliatamente l'uso e le modalità di realizzazione dell'occupazione oggetto della domanda
A tal fine allega:	Marca da bollo di L. 20.000 da apporre sulla autorizzazione							Barrare le caselle relative ai documenti che vengono allegati alla domanda di autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche
	Disegno / planimetria dell'area da occupare							
Annotazioni								Eventuali annotazioni legate alla domanda

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

Allegato B)

Marca da
bollo da
L. 20.000

COMUNE DI _____

AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Autorizzazione N°							Rilasciata in data			
Vista la domanda	Prot. N°		In data			Indicare gli estremi della domanda				
Presentata da						Indicare il nome della persona fisica richiedente				
Nella sua qualità di						Indicare se titolare, rappresentante legale, amministratore, ecc.				
Per conto di						Indicare l'eventuale ragione sociale della società o associazione				
Con domicilio fiscale						Indicare l'indirizzo completo del titolare della autorizzazione				
Codice Fiscale						Codice fiscale del titolare della autorizzazione				
Partita IVA						Indicare l'eventuale partita IVA				
<p>Visto il parere favorevole dei competenti uffici; Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;</p> <p style="text-align: center;">AUTORIZZA</p> <p>L'occupazione di seguito indicata a condizione che vengano rispettate le relative disposizioni:</p>										
autorizzazione per l'occupazione:	permanente			temporanea			Barrare la casella in relazione alla durata dell'occupazione			
	suolo pubblico		soprassuolo		sottosuolo		Barrare la casella in relazione al tipo di occupazione			
In via, piazza, ecc.					N°	Indicare l'ubicazione dell'occupazione (via, piazza, civico, barra, ecc.)				
Per il periodo	dai			al			Indicare la data iniziale e finale dell'occupazione			
Delle seguenti dimensioni	ml.		X	ml.		=	Mq.	Indicare le dimensioni dell'occupazione richiesta		
Per il seguente uso	Indicare dettagliatamente l'uso e le modalità di realizzazione dell'occupazione oggetto della autorizzazione									
Pagamento del canone di autorizzazione	mq.		X	Lire		ore o mesi		=		
Da effettuare	Annuamente		Unica soluzione		In n° rate		Barrare la casella relativa al tipo di canone e indicare la periodicità e la data di scadenza per il pagamento dello stesso.			
	Lire		Entro la scadenza				Nel caso di rateazione, indicare separatamente l'importo e la scadenza della prima rata e di quelle successive.			
	Lire		Entro la scadenza							
Con le seguenti modalità	Versamento in tesoreria			C.C.P. allegato			Barrare la casella relativa alla modalità di pagamento			
Rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di ogni altra prescrizione prevista dal regolamento comunale (integralmente riportate nel retro del provvedimento).										

_____, li _____

IL RESPONSABILE COSAP

Dal Regolamento comunale per la autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Articolo 9 – Obblighi connessi alla autorizzazione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) seguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dalla amministrazione.

Articolo 24 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati mediante una delle seguenti forme:
 - a) pagamento alla tesoreria comunale
 - b) pagamento tramite conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale;
 - c) pagamento tramite apposito conto corrente postale intestato al comune per la riscossione del canone OSAP;
 - d) nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi nelle forme di legge, mediante pagamenti secondo una delle modalità previste dallo stesso concessionario della riscossione;
2. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione e, per le eventuali annualità successive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti di importo superiore a Lire _____, può essere disposto, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, da versare entro 10 giorni dalla data del rilascio delle autorizzazione per la prima rata e le successive secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre;
 - b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - c) per le occupazioni in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - d) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
3. In ogni caso il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione;
4. Il versamento del canone deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.
5. Non si fa luogo al versamento delle somme dovute qualora l'importo complessivo non superi L. _____.
6. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto all'articolo 26, comma 2.

Articolo 27 – Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di autorizzazione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato versamento del canone stabilito nella autorizzazione entro gli ulteriori i termini fissati nell'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 26, comma 2, comporta la decadenza della autorizzazione.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria pari a _____ % del canone dovuto.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs.vo 30.4.1992, N. 285, sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da L. 50.000 a L. 500.000, con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, N. 689.

Altre prescrizioni

.....

.....

.....

.....

.....

Allegato C)

Elenco delle fattispecie di occupazioni per l'assoggettamento o meno al canone.

N°	Descrizione attività od occupazione	note	canone	
			Si	no
1	Commercio ambulante posto fisso		X	
2	Commercio ambulante senza posto fisso		X	
3	Attività di bar, ristoranti e simili		X	
4	Vendita/esposizione frutta, verdura, ecc.		X	
5	Attività commerciali in genere		X	
6	Chioschi, edicole e simili		X	
7	Circhi		X	
8	Luna park e spettacoli viaggianti		X	
9	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.		X	
10	Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche		X	
11	Occupazione di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi		X	
12	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico		X	
13	Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico		X	
14	Parcheggi pubblici a pagamento		X	
15	Parcheggi riservati a residenti		X	
16	Manifestazioni politiche, culturali, sportive, ecc. con rilevanza economica		X	
17	Distributori carburanti su aree pubbliche	Eventuale canone a corpo		X
18	Distributori tabacchi e simili su aree pubbliche			X
19	Manifestazioni politiche, culturali, sportive, ecc. prive di rilevanza economica			X
20	Occupazioni con tende, balconi, pensili e simili			X
21	Mezzi pubblicitari (cartelloni, insegne, orologi, quadri turistici, ecc.)	Già soggetto a canone o imposta pubblicità		X
22	Fermate trasporti pubblici e relativa segnaletica			X
23	Posti riservate per autovetture trasporto di linea e Taxi			X
24	Occupazioni realizzate da e per soggetti portatori di handicap			X
25	Occupazioni realizzate da Stato, Regioni, Province, Consorzi, ecc.			X
26	Allacciamenti privati alle reti erogatrici di pubblici servizi			X
27	Conduttori, cavi, canalette realizzate da privati			X
28	Bocche di lupo, griglie, tombini, lucernari e simili			X
29	Pensiline, balconi e simili a carattere stabile			X
30	Passi carrabili			X

PARTE V - RIFERIMENTI NORMATIVI

A) D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 (Suppl. Ord. N° 252 alla Gazzetta Ufficiale N° 298 del 23.12.1997)

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Articolo 51 - Imposte e tasse abolite

1. Dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite:
 - a) le **tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
 - b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
 - c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Articolo 52 – Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni²⁹

1. Le province ed i comuni possono **disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie**, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
 - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;

²⁹ Vedere Circolare ministeriale 22 dicembre 1997 N° 322/E "attribuzione di potestà regolamentare agli enti territoriali" riportata al n. 2 della sezione "Prassi"

- 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Articolo 53 – Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali ³⁰

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato - città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della autorizzazione, determinato nel medesimo atto di autorizzazione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.³¹
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
 - a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di autorizzazione;

³⁰ Vedere circolare ministeriale in data 19 gennaio 1998, N. 14/E "Autorizzazione del servizio di accertamento e riscossione" riportata al n. 3 della sezione "Prassi".

³¹ Vedere Risoluzione ministeriale 31 ottobre 1995 Numero 260/E Protocollo 4/Q/5942 "occupazioni di strade statali" riportata al n. 1 della sezione "Prassi".

- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
 - d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
 - e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
 - f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
 - 1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
 - 1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;
 - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
 - 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;
 - 4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 64 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le **autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche**, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in autorizzazione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'**occupazione di spazi ed aree pubbliche**, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di autorizzazione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

B) Decreto legislativo 30 aprile 1992 Numero 285 - Supplemento Ordinario N° 74 alla Gazzetta Ufficiale N° 114 del 18 maggio 1992 - Nuovo codice della strada

Articolo 2. Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
 - A - Autostrade;
 - B - Strade extraurbane principali;
 - C - Strade extraurbane secondarie;
 - D - Strade urbane di scorrimento;
 - E - Strade urbane di quartiere;
 - F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - A - **AUTOSTRADA**: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - B - **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - C - **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
 - D - **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
 - E - **STRADA URBANA DI QUARTIERE**: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
 - F - **STRADA LOCALE**: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
 - A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e)

servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

- B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
 - C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
 - D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
 8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
 9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Articolo 4. Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Articolo 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi

in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la autorizzazione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 21. Opere, depositi e cantieri stradali.

1. Senza preventiva autorizzazione o autorizzazione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionesettecentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 22. Accessi e diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecanti, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila.

Articolo 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La

pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilioneitrecentocinquantamila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

Articolo 24. Pertinenze delle strade.

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in autorizzazione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilioneitsettecentomila.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilioneitrecentocinquantamila.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Articolo 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva autorizzazione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri

impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione centosettantacinquemila a lire quattromilione settecentomila.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella autorizzazione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottanta-settemilacinquecento a lire duemilione trecentocinquanta mila.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 26. Competenza per le autorizzazioni e le autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in autorizzazione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di autorizzazioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

Articolo 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e autorizzazioni.

1. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in autorizzazione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di autorizzazione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di autorizzazione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di autorizzazione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o

modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la autorizzazione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o autorizzazione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
 - a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
 - b) sanzioni concernenti il veicolo;
 - c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

Articolo 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso,

l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

Articolo 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

1. Risoluzione ministeriale 31 ottobre 1995 - Numero 260/E - Protocollo n. 4/Q/5942

Occupazioni di strade statali

L'Amministrazione provinciale di ... in relazione ad una divergenza interpretativa con il comune di ... in ordine alla applicazione dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, pone, in sostanza, la questione se il limite dei diecimila abitanti disposto dal citato art. 38 per l'attribuzione al comune della potestà impositiva sui tratti di strade statali e provinciali debba riferirsi singolarmente a ciascun centro abitato ovvero complessivamente alla popolazione dislocata sul territorio del comune.

Al riguardo, premesso che per quanto concerne la nozione di centro abitato soccorrono le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del codice della strada, come precisato, in proposito, con circolare ministeriale n. 13/E del 25 marzo 1994, la Scrivente sottolinea che il ripetuto limite di diecimila abitanti è riferito dall'art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993 all'entità della popolazione dislocata sull'intero territorio del comune e non a quella relativa ai singoli insediamenti costituenti centri abitati.

2. Circolare ministeriale 22 dicembre 1997 n. 322/E

Attribuzione di potestà regolamentare agli enti territoriali

In relazione a quesiti pervenuti, si fa presente che la potestà regolamentare generale e quella in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), conferite ai Comuni ed alle Province, rispettivamente, dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, può essere esercitata soltanto a decorrere dall'1 gennaio 1998. Ciò, in quanto, ai sensi del primo comma dell'art. 66 dello stesso decreto legislativo, le disposizioni da esso recate, ivi comprese quelle che attribuiscono il potere in questione, entrano in vigore l'1 gennaio 1998.

Conseguentemente, eventuali deliberazioni dei Comuni o delle Province, di approvazione di disposizioni regolamentari ai sensi dei predetti artt. 52 e 59, che risultassero adottate entro il 31 dicembre 1997 sarebbero illegittime per mancanza del relativo potere.

I predetti regolamenti, giusta quanto disposto dal secondo comma del più volte citato art. 52 richiamato anche dal successivo art. 59, possono esplicare la loro efficacia soltanto a partire dall'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottati. Pertanto l'anno di inizio della operatività delle disposizioni regolamentari deliberate non può, comunque, essere antecedente al 1999.

Ciò stante, considerata anche l'assoluta novità e l'estrema delicatezza della introduzione di norme regolamentari a livello locale nelle materia in discorso, è auspicabile che i comuni e le province esercitino (ovviamente, se lo ritengono opportuno) siffatta facoltà svolgendo i necessari approfondimenti e ponderazioni in tempi adeguati.

Le osservazioni sopra svolte valgono anche per il potere regolamentare in materia di imposta provinciale di trascrizione, di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** conferito, rispettivamente, con gli artt. 56, 62 e 63 del precitato decreto legislativo, richiamanti anch'essi il predetto art. 52 armonicamente con la soppressione, a decorrere dall'anno 1999, dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, della relativa addizionale provinciale e della TOSAP.

3. Circolare ministeriale 19 gennaio 1998 n. 14/E

Autorizzazione del servizio di accertamento e riscossione

Gli artt. 52 e 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplinano, rispettivamente, la potestà regolamentare delle province e dei comuni relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, e la istituzione presso il Ministero delle Finanze dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei suddetti enti locali; il comma 2 dell'art.64 stabilisce che il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli artt. 25 e 52 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507, concernenti l'affidamento in autorizzazione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

In particolare, va osservato che il comma 4 del citato art.53 abroga gli artt. da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e

riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, in forza del rinvio operato dall'art.52 dello stesso D.lgs. 507/93, la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Diverse conseguenze derivano da dette disposizioni. In primo luogo, occorre rilevare che tale abrogazione, a norma dell'art.66 del D.lgs. 446/97, ha decorrenza dal 1 gennaio 1998 e che pertanto da tale data viene meno la disciplina legislativa concernente l'affidamento in autorizzazione del servizio di accertamento e riscossione dei suddetti tributi, per cui cessa sia la validità dell'albo dei concessionari di cui all'art.32 del D.lgs. 507/93 con la conseguenza che non è più possibile affidare in autorizzazione i servizi in questione, e sia i poteri del concessionario in ordine alla gestione dei servizi stessi.

In secondo luogo, appare evidente che sin tanto che province e comuni non avranno provveduto ad esercitare, in base a quanto dispone l'art.52 del D.lgs. 446/97, il potere di disciplinare l'accertamento e la riscossione dei singoli tributi di propria competenza mediante l'approvazione di appositi regolamenti da parte dei rispettivi consigli, secondo la procedura indicata nel comma 2 dello stesso art.52, le attività di accertamento e riscossione dei tributi dovranno continuare ad essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in merito, non essendo possibile, nel frattempo, espletare tali servizi né nelle forme associate di cui alla lettera a) del comma 5, dell'art.52, né procedere all'affidamento a soggetti privati, in quanto, oltretutto, per questi ultimi mancherebbe anche il prescritto albo di cui all'art.53 del D.lgs. 446/97.

In proposito, è appena il caso di sottolineare che, comunque, l'efficacia dei regolamenti in questione avrebbe decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1999, come anche precisato nella circolare n.322/E del 22 dicembre 1997 della scrivente.

In terzo luogo, dal 1 gennaio 1998 non potranno più essere effettuate gare per l'affidamento in autorizzazione della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP, secondo le disposizioni del D.lgs.507/93, essendo queste ultime abrogate.

Resta comunque, sempre possibile l'affidamento del mero servizio di affissione - secondo quanto precisato da ultimo con risoluzione ministeriale n.7/5185-94 del 7 giugno 1994 - in quanto trattasi di affidamento della semplice attività strumentale di affissione di manifesti, senza alcun conferimento di funzioni di accertamento e riscossione del tributo.

Infine, va rilevato che il comune, ove lo ritenga opportuno, può, ai sensi del comma 2 dell'art.64 del D.lgs. 446/97, prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da definire tra le parti, per quanto riguarda l'entità dei compensi, i contratti in questione che abbiano scadenza anteriore a detta data.

Quest'ultima disposizione, oltre a definire esplicitamente una soluzione- ponte in attesa della predisposizione della futura disciplina regolamentare, implicitamente permette di risolvere il problema concernente la determinazione delle modalità di gestione dei servizi in questione ed i poteri del concessionario, che altrimenti rimarrebbero privi delle norme legislative di riferimento.

Infatti, la suddetta disposizione, consentendo una proroga dei contratti stipulati in forza di norme abrogate, indirettamente ne stabilisce di fatto l'ultrattività, posto che tali norme risultano alla base del contratto determinando i contenuti concreti del contratto stesso, che viene pertanto a costituire - fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunali, nonché dei regolamenti ministeriali di attuazione degli artt.52 e 53 - il fondamento giuridico della gestione del servizio di accertamento e di riscossione e dei poteri conferiti al concessionario, nei limiti e nei termini in esso indicati.

In conclusione, le nuove modalità di accertamento e riscossione dei propri tributi deliberati da province e comuni non potranno entrare in vigore prima del 1 gennaio 1999, mentre eventuali gare per l'affidamento a soggetti privati potranno essere effettuate, previa predisposizione dei suddetti regolamenti dagli enti locali, non prima dell'emanazione dei prescritti regolamenti ministeriali di cui agli artt.52 e 53 del D.lgs. 446/97 concernenti la disciplina del nuovo albo dei concessionari e dell'affidamento dei servizi in questione.

Le Direzioni Regionali delle entrate sono incaricate di inviare, con la massima urgenza, la presente circolare alle province ed ai comuni compresi nella propria circoscrizione.


APPROVAZIONE - RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento per l'applicazione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche "C.O.S.A.P." è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 20.11.1998, pubblicata all'Albo Pretorio dal 25.11.1998 al 10.12.1998, divenuta esecutiva per decorrenza di termini (art. 47 - 40° comma - Legge n. 127/1997)..

Lo stesso è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 5.1.1999 al 20.1.1999 ed è pertanto entrato in vigore il 21.1.1999.

li, 22.1.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Andrea TROPEA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Tropea", written over the typed name.